



COMUFFICIO

Fondata nel 1945

N.I. 2/2024

**Agli Associati Comufficio
Loro Sedi**

Milano, 3 gennaio 2024

Oggetto: Novità normative per il 2024 di particolare interesse per il settore Retail.

Vi riportiamo in allegato una Nota di commento sull'argomento in oggetto che ci viene fornita dal nostro Consulente, **Dr. Francesco Scopacasa**.

Tra le numerose novità normative di fine anno 2023, la Nota evidenzia in particolare i temi di interesse per il mondo del retail che hanno un notevole impatto sull'attività delle imprese Associate a Comufficio, relativi alla **trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi** e alla **fatturazione elettronica**, nonché altre disposizioni **varie**.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Occhipinti Antonio

All.

Aderente a



**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it



COMUFFICIO
Fondata nel 1945

Novità normative per il 2024 di particolare interesse per il settore Retail.

Dr. Francesco Scopacasa
2 Gennaio 2024

SOMMARIO

1. Operatori sanitari (farmacie, ottici, ecc.)
2. Fatturazione elettronica
3. Credito d'imposta per adeguamento dei RT

1. Operatori sanitari (farmacie, ottici, ecc.):

a) resta ferma la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate.

(Art. 4 quinquies, comma 3, del Decreto-Legge 18 ottobre 2023, N. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191);

b) resta fermo anche per l'anno 2024 il divieto di emettere fatture elettroniche tramite SdI nei confronti di persone fisiche.

(Art. 3, comma 3, del Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215, in GU n.303 del 30-12-2023 – c.d. "Milleproroghe").

Come era stato anticipato nei **webinar** sui Registratori telematici e nelle **Risposte fornite ai quesiti** degli Associati, con i provvedimenti normativi di fine anno 2023 sono stati definiti gli adempimenti degli operatori sanitari relativi a:

a) trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Come è noto, per gli operatori del settore sanitario (farmacie, ottici, ecc.) era previsto l'obbligo – a decorrere dal 1° gennaio 2024 – di trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri **esclusivamente** al Sistema Tessera Sanitaria, **anziché** all'Agenzia delle entrate.

Tale **obbligo esclusivo**, già più volte rinviato, è stato invece ora definitivamente **soppresso**.

Il testo ad oggi vigente della norma (art. 2, comma 6-quater, primo periodo, del D. Lgs. 5.10.15, n. 127) continua tuttavia a stabilire che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria **possono** adempiere all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, mediante invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

Si deve quindi **ritenere** che, fermo restando l'obbligo **attuale** per gli esercenti di trasmettere i dati all'Agenzia delle entrate, il **Legislatore potrà, in futuro** e con appositi provvedimenti normativi, disciplinare per tali operatori una **modalità alternativa** da definire di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria anziché all'Agenzia delle entrate.

Aderente a



**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608
Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it



COMUFFICIO

Fondata nel 1945

Pertanto, fino all'adozione di future modifiche normative, **non occorrerà effettuare sui Registratori telematici di tali operatori la prevista variazione per il diverso indirizzamento dei dati (c.d. endpoint).**

b) Fatturazione delle operazioni.

Con il c.d. decreto "Milleproroghe" indicato in oggetto, è stato mantenuto fermo anche **per l'anno 2024** il **divieto** di emettere fatture elettroniche **tramite SdI** per le operazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.

Tale divieto, originato da motivi di tutela dei dati personali (c.d. privacy) mantiene quindi una **validità temporanea**, fino alla fine del corrente anno 2024, fatte salve ulteriori proroghe.

2. Fatturazione elettronica

Oltre alla **già menzionata disposizione relativa ai soli operatori sanitari**, per gli **altri soggetti** si ricorda che:

- a) Per le fatture elettroniche **emesse nei confronti di privati persone fisiche**, una **copia** della fattura elettronica ovvero in **formato analogico** deve essere messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura (in precedenza l'obbligo sussisteva solo "su richiesta del cliente").

Resta comunque ferma la **facoltà dei consumatori di rinunciare** alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. (*Art. 1, comma 3 del D. Lgs. N. 127/2015, come modificato con l'art. 4 quinquies, comma 4, del Decreto-Legge 18 ottobre 2023, N. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191*);

- b) Dal **1° febbraio 2024**, per la fatturazione elettronica sarà valida la nuova **versione 1.8 delle specifiche tecniche – pdf**, con l'introduzione di un nuovo controllo per lo scarto del file fattura in caso di dichiarazione d'intento invalidata e per consentire ai produttori agricoli in regime speciale di cui all'articolo 34 del d.P.R. del 1972 n. 633, di comunicare attraverso il blocco <AltriDatiGestionali> informazioni utili per la gestione automatica delle liquidazioni IVA.

3. Credito d'imposta per adeguamento dei RT

Si ricorda che la normativa in materia aveva stabilito che "(...) e' concesso un contributo per l'adeguamento **da effettuarsi nell'anno 2023**, per effetto dell'articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica (...)" (art. 8 del Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito in legge dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6), Vedi N.I. COMUFFICIO n. 49 del 26 giugno 2023).

Pertanto, qualora entro la data del **31 dicembre 2023** non risulti effettuato l'adeguamento del RT, emessa la relativa fattura e pagato in modalità tracciabile il relativo corrispettivo, si ritiene che l'esercente non possa usufruire del predetto credito **né, al momento, è possibile prevedere** se ed eventualmente quando, il beneficio potrà essere riproposto.

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it